



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Via dei Mille, 8 - 65014 LORETO APRUTINO - tel. 085-829401 - fax 085-82940250 - P.IVA 00127900686
www.comune.loretoaprutino.pe.it - PEC: comune.loretoaprutino@pec.it

MODELLO DI ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

Al Responsabile dell'Ufficio _____
Del Comune di Loreto Aprutino
SEDE
65014 LORETO APRUTINO (PE)

Oggetto: ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ codice fiscale _____ residente a _____
Prov. _____ in _____
n. tel _____ PEC/ e-mail _____

- In proprio
- In qualità di titolare della ditta individuale _____
corrente in _____ Via _____
n° _____ esercente _____
- In qualità di legale rappresentante dell'ente / società _____
Corrente in _____ Via _____
n° _____ esercente _____

dovendo pagare la somma di € _____ diconsì euro _____

a seguito:

- Dell'Avviso di accertamento n. _____ del _____;
- Dell'Ordinanza di Ingiunzione n. _____ del _____;
- _____

Riguardante la seguente Entrata comunale (Tributo / sanzione amm.va / ecc...): _____

CHIEDO

La rateizzazione del suindicato pagamento in n° _____ (diconsì n° _____)
rate mensili, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del Regolamento Generale delle Entrate Comunali,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11/08/2020.

A tal proposito, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali cui
si può incorrere per dichiarazioni mendaci, per formazione o uso di atti falsi,

DICHIARO

1. L'impossibilità a far fronte al pagamento di quanto richiesto a causa di una temporanea difficoltà economico-finanziaria dovuta: _____

2. (solo per le persone fisiche e ditte individuali) Che il reddito lordo complessivo sia pari ad € _____
3. (solo per le Società di persone) Che, come da ultima dichiarazione fiscale, sia risultata una perdita o un utile d'esercizio di un importo non superiore a 10.000€
4. (solo per le Società di capitali) che l'indice di liquidità sia inferiore a 1
5. Che non siano state già avviate procedure esecutive
6. Che non sia stata riscontrata alcuna inadempienza riguardante precedenti rateazioni e dilazioni, anche in riferimento ad entrate diverse rispetto a quella oggetto della presente istanza
7. Di essere a conoscenza che il mancato pagamento della prima rata, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, si decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato.
8. Di impegnarsi a consegnare all'Ufficio Entrate le quietanze di pagamento di ciascuna rata
9. Di essere a conoscenza che la presente istanza è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, il quale informerà il richiedente in forma scritta dell'avvenuta accettazione o dell'eventuale diniego.
10. Di essere informato che i dati personali forniti con la presente istanza sono raccolti c/o l'Ufficio competente del Comune di Loreto Aprutino e trattati nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy.

Allegati:

- 1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) (Per persone fisiche e ditte individuali) La dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;
- 3) (Per le società di persone) A) Saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti; B) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;
- 4) (Per le società di capitali) A) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese o relazione economico-patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2423 c.c. e seguenti, risalente a non più di 2 mesi dalla data di presentazione della suddetta istanza; C) Prospetto di calcolo dell'Indice di Liquidità.
- 5) Polizza fidejussoria (se dovuta);

- 6) Copia del provvedimento oggetto della rateizzazione
- 7) Altri documenti che siano ritenuti utili a sostenere la presente istanza di rateizzazione.

Loreto Aprutino, _____

FIRMA _____

Art. 23 – Rateizzazioni

1. Il Funzionario Responsabile, ai sensi dei commi da 784 a 815, della L. n. 160/2019, può concedere la dilazione di pagamento delle somme accertate riguardanti qualsiasi tipo di debito nei confronti dell'Ente locale, ad esclusione delle sanzioni del C.D.S, ai contribuenti che ne facciano richiesta e che versano in condizioni di comprovate e temporanee difficoltà economiche, nei limiti seguenti:
 - a. per debiti fino ad € 70: nessuna rateizzazione
 - b. per debiti da € 70,01 a € 500,00: fino a un massimo di 6 rate mensili;
 - c. per debiti da € 500,01 a € 3.000,00: da 7 a 12 rate mensili;
 - d. per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
 - e. per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili;
 - f. per debiti da € 20.000,01 e oltre: da 37 a 72 rate mensili;
2. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.
3. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
 - Persone fisiche e ditte individuali:
 - a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;
 - Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):
 - a) autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee e obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
 - c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;
 - Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
 - a) autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee e obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi), dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile;
 - c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili e che deve essere determinato secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi, oppure sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo, di sollecito e di ingiunzione fiscale, ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata entro la scadenza ordinaria dei versamenti e comunque prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello

di presentazione della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è, invece, superiore ad € 30.000,00, il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge, che copra l'intero importo comprensivo degli interessi ed avente la scadenza di un anno dopo quella dell'ultima rata, così come individuata nel provvedimento di rateazione.
La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
 - c) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;
6. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 5, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 4 rate per debiti fino ad € 3.000,00, le 8 rate per debiti fino ad € 20.000,00, e le 16 rate per debiti da € 20.000,01, per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola autodichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee e obiettive difficoltà economiche e finanziarie.
7. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3, fatta salva la previsione di cui al comma 6;
 - b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - c) quando il richiedente risulti inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
 - d) se l'importo complessivamente dovuto sia inferiore ad € 70,00.
8. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del già menzionato comma 8.
10. Per gli avvisi emessi entro il 31/12/2019 trova applicazione il previgente regolamento.